



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Oggetto: perito industriale meccanico e progettazione e dimensionamento strutture in acciaio - verifica elementi strutturali e ancoraggi – esclusione strutture portanti di edifici civili e ponti.

Rispondiamo in merito alla competenza per le attività di progettazione e dimensionamento di strutture in acciaio da parte di un perito industriale meccanico.

1. In particolare, l'ordine territoriale segnala di precisare la competenza professionale dell'iscritto perito meccanico, che abbia conseguito una qualifica post scolastica e para accademica, in materia di: Dimensionamento di un golfare di sollevamento; Dimensionamento di un cordone di saldatura; Dimensionamento di un copertura in acciaio compresa di pannelli sandwich; Dimensionamento di un edificio ad uso civile, sempre in acciaio; Dimensionamento di un ponte ciclopedonale, sempre in acciaio; Dimensionamento di un ponte stradale, sempre in acciaio.

È necessario premettere che è l'iscrizione all'albo professionale, che attribuisce la competenza all'esercizio delle attività riservate e tipiche, stabilite dai rispettivi regolamenti delle professioni ordinistiche e non i titoli di studio o gli attestati di qualifica, anche di rango accademico, che si dovessero acquisire successivamente all'iscrizione all'albo.

Il bagaglio culturale del professionista suffraga il possesso dei necessari rudimenti cognitivi per poter svolgere le attività tecniche specifiche, previste dall'ordinamento professionale, cui l'iscrizione all'albo garantisce l'accesso e l'esercizio, con riferimento alla progettazione e al dimensionamento.

Entrando nel merito, è necessario ricercare le norme di riferimento che, nel caso specifico, devono spingersi necessariamente alle attività di verifica del calcolo degli elementi strutturali e degli ancoraggi nelle strutture portanti e, quindi, anche con riferimento alla verifica degli stati limite.

Esse vanno rintracciate, tra le altre:

a) nella Legge 2 febbraio 1974 n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, recante: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

b) nel decreto ministeriale 12 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982, con il quale sono stati approvati i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;

c) nel D.M. 16 gennaio 1996, in Gazz. Uff. 5 febbraio 1996, n. 29, recante "Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

L'art. 5 legge n. 64/1974, identifica i sistemi costruttivi e gli ancoraggi e gli elementi strutturali, quali montanti, traversi, relativi fissaggi e ancoraggi alla struttura portante dell'edificio, la cui valutazione è necessaria ai fini del calcolo.

Per quanto riguarda il dimensionamento dei componenti metallici e dei pannelli, il progettista prende a riferimento le norme tecniche UNI EN (come ad esempio, la norma EN 14509 - Allegato E, che definisce la rigidità flessionale del pannello sandwich), considerando che la progettazione e il dimensionamento di tali componenti sono ammesse a patto che non siano asserviti ad opere di edilizia civile o infrastrutturali per le quali sia necessario il conseguimento del titolo edilizio.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

In quanto elementi dotati di funzione statica autonoma, le strutture in acciaio o i pannelli necessitano della verifica di rispondenza al requisito fondamentale di Sicurezza in uso prescritto dalla CPD, sia dello stato limite di esercizio (SLE) sia dello stato limite ultimo (SLU) in riferimento alle azioni agenti su di essi (vento, urti, azione sismica, azioni orizzontali di esercizio, pesi propri).

Per quanto riguarda la progettazione e il dimensionamento delle strutture in acciaio è necessario utilizzare e mutuare le informazioni e i processi di calcolo e verifica riportati nel corpo delle norme tecniche a disposizione.

Sicché, tutte le opere di progettazione e dimensionamento, che non riguardano le opere di edilizia civile ed i ponti, possono essere svolte dal perito industriale in meccanico.

Infatti, il D.M. n. 445/1991, come modificato dal D.M. 447/2000, all'allegato B, recante "argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica, per l'indirizzo "Meccanica", ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, prevede: *"Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione"*.

Ciò considerato, è proprio l'esame di Stato che *"abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione"* (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*). Infatti, secondo i *curricula scolastici hanno "valore integrativo nell'interpretazione della normativa"*, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, *"ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni"* (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

"È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.).

2. Da quanto precede, è evidente constatare che la norma professionale, in tema di competenze del perito meccanico, nulla dispone in ordine alla valutazione della compatibilità dell'intervento edilizio nell'ambito della normativa urbanistica o nei casi in cui necessiti la concessione del titolo abilitativo edilizio.

Sicché, per le attività tecniche, laddove sia necessaria la concessione di un titolo abilitativo edilizio, come quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 122/2010, ovvero l'intervento della P.A., ove quindi sia necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato, il perito meccanico non possiede la competenza e la formazione curriculare necessaria e sufficiente.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

In ambito edilizio, la verifica statica degli elementi di ancoraggio e strutturali ad opere edilizie non può prescindere dallo studio e la conoscenza degli erudimenti di “Scienza delle Costruzioni”, che presiedono al dimensionamento ed alla verifica degli elementi strutturali dell’edificio (ad esempio travi e pilastri), al fine di poter definire una metodologia analoga di calcolo, adatta agli elementi che costituiscono poi diventano parti integranti della progettazione dell’involucro dell’edificio.

Per questo motivo, se la valutazione comprende la valutazione di opere di edilizia, tali opere presuppongono conoscenze, che restano estranee alla specializzazione in “meccanica” e a tutte le specializzazioni indicate all’art. 55, comma 2, lett d) per l’accesso alla professione con la laurea Classe 10 “ingegneria industriale”, nonché alle competenze, riconosciute dall’art.46 e 48 DPR 328/2001 alla professione di ingegnere junior settore industriale.

3. Diversamente, il Perito Industriale con specializzazione in meccanica può svolgere attività di verifica degli elementi unitari, dal momento che, per la competenza del perito meccanico, per “strutture” si intendono opere meccaniche oppure impianti meccanici (in termini, TAR Veneto, Sez. I, decisione n. 605 del 23 ottobre 2009).

In questo senso, laddove non sia necessaria la concessione di un titolo abilitativo edilizio ovvero l’intervento della P.A., l’attività di dimensionamento del perito meccanico per il dimensionamento e calcolo di un golfare di sollevamento, di un cordone di saldatura, di una copertura in acciaio compresa di pannelli sandwich (che non riguardi edifici) rientra nelle proprie competenze.

Di conseguenza, il perito meccanico possiede la competenza e la formazione curriculare necessaria e sufficiente per la progettazione e direzione dei lavori di strutture metalliche semplici, quali gli ancoraggi, staffaggi per scale, tettoie ovvero strutture metalliche, etc., sempre a patto che non debba occuparsi di problematiche legate alla funzione statica della costruzione, al fine della concessione ed il rilascio di un atto autorizzatorio degli enti pubblici preposti per la relativa realizzazione.

Per quanto sopra, quindi, restano escluse dalla competenza del perito meccanico il dimensionamento di un edificio ad uso civile, sempre in acciaio, di un ponte ciclopedonale, sempre in acciaio, di un ponte stradale, sempre in acciaio.